



Decisione/0217/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4032/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Loredana Germanò - Componente

Marina Vajana - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Antonino Piro - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4032/TFNSVE/2025-2026, 4032 - Ricorso proposto dalla società IMOLESE CALCIO 1919 S.S.D. A R.L. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (matricola 920425) contro la società POLISPORTIVA VILLAFONTANA (matricola 934650) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori TEDESCO ANIELLO (matricola 5897974) e SPADA ALESSANDRO (matricola 5307677);

In data 16.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha incardinato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Tedesco Aniello (Matricola 5897974) e Spada Alessandro (Matricola 5307677).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati determinati nei seguenti importi: Tedesco Aniello (Matricola 5897974) nella misura di euro 88,00 (ottantotto/00),



Spada Alessandro (Matricola 5307677) nella misura di euro 168,00 (centosessantotto/00), per un importo complessivo pari ad euro 256,00 (duecentocinquantasei/00), come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società POLISPORTIVA VILLAFONTANA (934650) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Tedesco Aniello (Matricola 5897974) nella misura di euro 88,00 (ottantotto/00), Spada Alessandro (Matricola 5307677) nella misura di euro 168,00 (centosessantotto/00), per un importo complessivo pari ad euro 256,00 (duecentocinquantasei/00), in favore della società IMOLESE CALCIO 1919 S.S.D. A R.L. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (matricola 920425).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai